

ESEMPIO DI “Foglio dei diritti della persona arrestata”

FOGLIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA ARRESTATATA

1. Nessuna persona arrestata o fermata può essere oggetto di violenza fisica o morale oppure sottoposta a tortura, a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

2. La persona arrestata ha diritto di:

- essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico
- nominare un difensore di fiducia; se non vi provvede, è assistita dal difensore nominato da un prossimo congiunto oppure da un difensore d’ufficio; ha, inoltre, diritto che il difensore venga informato immediatamente dell’avvenuto arresto o fermo
- conferire con il difensore di fiducia subito dopo l’arresto o il fermo, fatta salva la facoltà del magistrato di differire il colloquio
- dare il consenso perché sia data notizia ai suoi famigliari dell’avvenuto arresto o fermo
- essere sottoposta a perquisizione da persona dello stesso sesso, salva impossibilità e urgenza nei quali dovrà essere comunque sempre salvaguardata la sua dignità personale
- ottenere ricevuta degli effetti personali ritirati prima dell’ingresso nella camera di sicurezza e restituiti al momento della dimissione
- poter svolgere elementari attività di igiene personale
- ricevere la somministrazione dei pasti qualora permanga per oltre sei ore nella camera di sicurezza e negli orari solitamente riservati alla loro consumazione
- ricevere assistenza sanitaria quando ne ha necessità o ne fa espressa richiesta
- avere la stanza pulita e dotata di letti
- essere custodita in locali separati da quelli ove sono custoditi persone dell’altro sesso.

3. Il cittadino **straniero** arrestato ha, inoltre, diritto di:

- chiedere all’organo di polizia che procede di avvisare senza indugio l’ufficio consolare sullo stato di detenzione cui è sottoposto salvi i casi in cui l’obbligo della comunicazione nasce da accordi bilaterali e prescinde dalla volontà dell’interessato
- far trasmettere senza ritardo dall’organo di polizia che procede ogni sua comunicazione all’ufficio consolare
- ricevere la visita dei funzionari consolari che provvedono per la sua rappresentanza giudiziaria. I funzionari consolari debbono però astenersi dall’intervenire a favore di un cittadino detenuto se questi si oppone espressamente.